

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
N° 26 Del 06/03/2021
"GIUSTINO ROMANO"

L'anno 2021 il giorno 06 del mese 03, alle ore 14,30, in Torrevecchia T., nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. ~~22~~ soci, come da avviso di convocazione del 06/03/2021.....

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Iezzi Denis, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n.22 soci su 27, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il sig Di Sipio enzo

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "ASS.GIUSTINO ROMANO" a "ASS.GIUSTINO ROMANO- ODV".
Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di <.41> articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore <.18,30.>, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

IEZZI DENIS

ASS. VOL. PROTEZIONE CIVILE
"GIUSTINO ROMANO"
Sede: Via Roma 22/24
TORREVECCHIA TEATINA (CH)
C.F. 02360930693

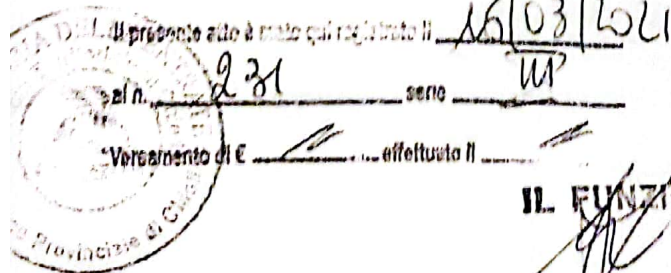
Il Segretario

DI SIPIO ENZO

Luogo Torrevecchia Teatina, Data 06/03/2021

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Chieti



STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ODV "GIUSTINO ROMANO"

Titolo I — Profili generali

Art. 1 — Denominazione, sede ed emblema

È costituita l'associazione di Volontariato di Protezione Civile denominata "Associazione volontari di Protezione Civile ODV "Giustino Romano" Torrevecchia Teatina" con sede legale in Torrevecchia Teatina (CH), Via Roma 22/24, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione". L'emblema dell'Associazione riporta chiaramente la torre raffigurata nello stemma del comune di Torrevecchia Teatina, nonché la denominazione dell'Associazione. L'Associazione è costituita ed organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'art. 32 e seguenti del D.Lgs 117/2017. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune.

Art. 2 — Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art.4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Associazione è laica ed apartitica, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua e nazionalità, che fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini. L'Associazione assume, in particolare, il compito di

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

- e) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Attività

L'attività principale dell'Associazione è quella di prestare il proprio contributo umano e tecnico, a mezzo dei propri associati, nelle attività di Protezione Civile, ovvero nella previsione, prevenzione, soccorso e superamento in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento, prevalentemente su tutto il territorio nazionale. Sono altresì campi di iniziativa ed intervento dell'Associazione:

- a) divulgare, attraverso tutti i canali informativi, le informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; realizzare nel modo più opportuno possibile corsi di addestramento dei soci operativi e collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia;
- b) favorire l'organizzazione relativa ad attività di espressione e promozione culturale, sportive, turistiche, ricreative e formative e di crescita sociale, comprese quelle di carattere professionale, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;
- c) favorire le iniziative tese a realizzare una società eco-compatibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente una architrave del proprio modello di sviluppo;
- d) promuovere i servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, e di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- e) tutelare gli animali da affezione;
- f) organizzare attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola sul settore Protezione Civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica etc.;
- g) favorire attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- h) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- i) difesa e valorizzazione della pratica del servizio civile come cittadinanza attiva al servizio della propria terra e del proprio popolo;
- j) collaborare e cooperare con altre associazioni, Enti ed Istituzioni per perseguire tutti gli scopi dell'Associazione;
- k) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare i scopi dell'Associazione e del presente Statuto.

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione può svolgere ulteriori attività di interesse generale quali:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- donazione di sangue e organi;
- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze dell'eventuale Associazione nazionale di affiliazione;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge, così come definite nell'ART. 6 del CTS (D. Lgs. 117/2017)

Art. 5 — Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti .

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, così come riportato nell'ART. 17 del CTS (D. Lgs. 117/2017). Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II — Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda all'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti. L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione;

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione;

I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi e che mostrano una attiva partecipazione alla vita ed alle attività associative, hanno diritto, fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere, di essere eletti e di essere delegati.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10— Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per recesso;

e) decesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dall'Organo di Amministrazione, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso, il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III — Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto, così come specificato all'ART. 13 del CTS (D. Lgs. 117/2017).

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso all'eventuale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 — Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli aderenti;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - g. da attività di raccolta fondi;
 - h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
 - j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
 - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 ultimo comma;
 - n. beni mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo.

Art. 13 — Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore. L'Associazione deve impegnare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'ART. 4 del presente statuto.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet, Qualora le entrate delle

Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV — Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 — Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede o in altro luogo purché in Italia.

Art. 18 — Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può

essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Si riunisce altresì ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta dell'Organo di Amministrazione o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 — Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 — Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 — Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Per ciascun associato è ammessa una unica delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza l'Assemblea è presieduta da un Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio presidente provvisorio dell'Assemblea.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 — Competenze

1. L'assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio dell'Organo di Amministrazione;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati, delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dall'Organo di Amministrazione;
- l. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- m. delibera sulle convenzioni tra l'Associazione e le altre associazioni, istituzioni, enti e soggetti;
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria delibera: a.

sulle modifiche dello statuto sociale; b.

sulla variazione della sede legale;

c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; d.

sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 40

8. Delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'Art.4 dello statuto.

Art. 24 Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'Organo di Amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 13 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere soci dell'Associazione.

2. L'Organo di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico dell'eventuale Ente Associativo di adesione e dall'art. 2382 del Codice civile.

3. L'Organo di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e dell'eventuale direttore sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5. L'Organo di Amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 — Quorum costitutivi e voto

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

L'Organo di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse. Il direttore allo svolgimento di particolari servizi e/o attività, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola. Nelle materie di competenza e spettanza del

direttore. l'Organo di Amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 26 — Competenze

L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo):

- a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. da attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto ;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio.
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 — Direzione esecutiva

L'Organo di Amministrazione, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, dall'eventuale direttore destinato e nominato per specifici affari e/o attività, e dall'eventuale direttore dei servizi, al quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dall'Organo di Amministrazione con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti l'Organo di Amministrazione.

Art. 28 — Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora l'Organo di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

L'Organo di Amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti. La decadenza dell'Organo di Amministrazione comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri. Nel caso di decadenza

degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione. Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al momento della sua elezione contestualmente vengono nominati uno o più Vicepresidenti. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza, impedimento o rinuncia le sue funzioni spettano ad un Vicepresidente, preferendo quello con la maggiore età anagrafica. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare agire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie, finanziarie e patrimoniali il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro socio, scelto dal Consiglio stesso e denominato "Tesoriere". Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 30 Vicepresidente

Uno o più Vicepresidenti possono essere nominati dal Consiglio Direttivo contestualmente alla nomina del Presidente. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte da uno dei Vicepresidenti, preferendo quello più anziano d'età. Di fronte ai soci, ai terzi ed in tutti i pubblici uffici, il Vicepresidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione, previa approvazione della relativa delibera di conferimento incarico da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 31 Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

Art. 32 — Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 33 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dall'Organo di Amministrazione, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci. Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 34 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 35 — Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 36 — Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dall'Organo di Amministrazione ai sensi del precedente art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 37 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V — Norme finali

Art. 38 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 39 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni dell'Organo di Amministrazione;

b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d. regola ogni altra materia in attuativi del presente Statuto;

e. stabilisce le modalità e le procedure di rimborso spese a favore dei Soci/Volontari.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 40— Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, così come specificato all'ART. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 41 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Torrevecchia Teatina

06/03/2021

ASS. VOL. PROTEZIONE CIVILE
"GIUSTINO ROMANO"
Sede: Via Roma 22/24
TORREVECCHIA TEATINA (CH)
C.N. 02360930693

Il Segretario